



CODICE DI CONDOTTA ANTITRUST

del Gruppo Rekeep

INDICE

Introduzione	2
I. Le norme a tutela della concorrenza: principi generali.....	3
II. Le condotte proibite: <i>overview</i>	4
A) Intese orizzontali	4
A.1) Scambio di informazioni	5
A.2) Partecipazione alle gare.....	7
A.3) Partecipazione ad associazioni di categoria	10
A.4) Altri accordi di cooperazione	11
B) Abuso di dipendenza economica	12
III. Le possibili iniziative per mitigare le conseguenze di un illecito antitrust.....	13
IV. I poteri di indagine delle Autorità antitrust.....	14
V. I poteri conoscitivi dell’Autorità antitrust.....	15
A) Potere di segnalazione.....	15
B) Poteri di impugnazione dei provvedimenti amministrativi	15
Allegato 1 – Responsabile del Programma di <i>Compliance Antitrust</i>	16
Allegato 2 – Normativa di riferimento	17
A) Normativa UE	17
B) Normativa nazionale	19
C) Altre previsioni	20
Allegato 3 – Sanzioni e Misure Premiali	22
A) Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	22
B) Misure nei confronti dei dirigenti	23
C) Misure nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione	23
D) Misure nei confronti dei componenti del collegio sindacale.....	23
E) Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori	23

INTRODUZIONE

Il Gruppo Rekeep (“**Rekeep**” o “**Gruppo**”) crede nel valore della libera concorrenza e nei benefici che essa produce tanto per gli operatori di mercato che per i consumatori.

Al fine di chiarire i principi e le regole poste dall’ordinamento a tutela della concorrenza, accrescere la cultura aziendale in tal senso e prevenire il rischio di possibili comportamenti non conformi alla disciplina *antitrust*, Rekeep adotta il presente Codice di condotta *antitrust* (“**Codice**”), destinato alle risorse dirigenziali, di *staff* e ausiliarie delle Società del Gruppo che adotteranno il presente Codice (“**Destinatari**”).

In particolare, il Codice rappresenta uno **strumento di pronta consultazione**, che consente di valutare in prima battuta i comportamenti da tenere nel rispetto della legge e dei valori su cui si fonda il Gruppo; a tal fine, esso si sofferma in modo particolare sulle aree nelle quali – alla luce del contesto di mercato in cui il Gruppo si trova ad operare – il rischio di violazione *antitrust* risulta essere maggiore, fornendo ai Destinatari anche indicazioni in merito agli accorgimenti da seguire per prevenire l’insorgere di eventuali criticità e, in caso, gestirle adeguatamente.

In considerazione di quanto sopra, Rekeep invita i Destinatari ad esaminare il Codice con la massima attenzione, al fine di:

- prendere **familiarità con i principi di riferimento del diritto *antitrust***,
- **agire in conformità alle indicazioni** fornite con il presente Codice;
- **segnalare** le situazioni potenzialmente critiche di cui si venga a conoscenza.

È importante rispettare il Codice al fine di evitare:

- **l'imposizione di sanzioni molto elevate** in caso di accertamento di una violazione *antitrust*, che possono arrivare **fino al 10% del fatturato complessivo** dell’impresa interessata dall’infrazione;
- le eventuali **richieste risarcitorie** da parte delle possibili vittime dell’infrazione;
- il **danno all'immagine** alle società del Gruppo che potrebbe derivare dall’avvio di un procedimento *antitrust* e **la distrazione delle risorse economiche** necessarie per l’attività difensiva.

Inoltre, si segnala che il mancato rispetto del Codice implica l’adozione di misure disciplinari, la cui entità è proporzionata alla gravità della violazione (si veda l’Allegato 3 del Codice).

Naturalmente, il Codice può fornire solo una panoramica del contenuto e delle implicazioni delle norme a tutela della concorrenza, senza alcuna pretesa di esaustività.

Pertanto, in caso di dubbio è opportuno contattare la Funzione Legale e in caso di sospetta violazione delle norme *antitrust* segnalarlo al Responsabile del Programma di *Compliance Antitrust* (“**Responsabile**”), ai seguenti recapiti:

Hotline:

800231606

e-mail: antitrustcompliance@rekeep.com

I. LE NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA: PRINCIPI GENERALI

Il diritto *antitrust* muove dall'idea che il processo concorrenziale porti benefici ai consumatori, favorendo la diffusione di prodotti migliori a costi più contenuti e consentendo al tempo stesso un'efficiente allocazione delle risorse produttive. Su queste basi le norme *antitrust* – ed in particolare gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 – sanzionano sostanzialmente tre categorie di condotte:

- le **intese orizzontali**, ossia gli accordi o le pratiche concordate tra concorrenti diretti;
- le **intese verticali**, ossia gli accordi di fornitura e di distribuzione con operatori attivi a monte o a valle della filiera;
- gli **abusi di posizione dominante** o **abusi di dipendenza economica**.

Per ragioni di immediatezza dei messaggi ed al fine di adeguare il Codice alla natura, alla dimensione ed alle attività svolte dal Gruppo, nelle pagine che seguono verranno affrontate nel dettaglio le sole ipotesi di intese orizzontali e di abuso di dipendenza economica, che maggiormente esprimono il rischio antitrust delle società del Gruppo.

Infine, verrà affrontato il tema dei penetranti poteri ispettivi di cui dispongono le Autorità antitrust al fine di prevenire o sanzionare la commissione di illeciti anticoncorrenziali.

A. LE INTESE ORIZZONTALI

Si tratta di accordi tra concorrenti diretti il cui oggetto (ossia lo scopo obiettivo) o effetto sul mercato sia di restringere la concorrenza, determinando prezzi più alti o quantità contingentate, una ripartizione dei clienti o dei territori o ancora una minore innovazione e qualità dei prodotti rispetto a quanto sarebbe altrimenti emerso.

Rientrano in tale categoria:

- gli **accordi**, ossia l'intenzione comune di due o più parti di adottare determinate condotte sul mercato, a prescindere da ogni veste formale e dalla produzione di specifici obblighi giuridici;
- le **pratiche concordate**, ossia una forma di coordinamento fra imprese concorrenti che, pur non spingendosi fino ad un vero e proprio accordo, sia volta ad istituire una tacita collaborazione tra le stesse con l'obiettivo di sottrarsi ai rischi della concorrenza;
- le **decisioni di associazione di impresa**, ossia decisioni assunte da strutture collettive o organi comuni in grado di vincolare gli associati.

Le più gravi forme di intesa sono i cosiddetti cartelli (restrizioni "hard core").

Essi vengono generalmente realizzati tramite "accordi di non belligeranza" con cui due o più concorrenti si propongono di:

- **fissare i prezzi di vendita e altre importanti variabili commerciali** (sconti, promozioni, margini ecc.);
- **coordinare i rispettivi livelli di produzione e i quantitativi da vendere**: tali accordi sortiscono il medesimo effetto di un cartello di prezzo;
- **fissare i prezzi di acquisto degli input produttivi** (c.d. cartelli di acquisto) per limitare il potere di mercato dei venditori;
- **ripartire il mercato e/o la clientela**: ad esempio, concordando quali clienti rifornire (o non rifornire) o in quale territorio operare (o non operare);
- **colludere nella partecipazione a gare pubbliche o private (c.d. bid rigging)**: il coordinamento può riguardare le decisioni di partecipare o non partecipare, le condizioni di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, accordi di rotazione nelle assegnazioni e, più in generale, la preventiva condivisione di variabili in grado di influire sull'esito della gara;
- **boicottaggi collettivi**: ad esempio, accordandosi con altri concorrenti per escludere dal mercato un nuovo entrante o disciplinare un terzo concorrente "scomodo" (ad esempio, perché particolarmente aggressivo).

A.1. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Una intesa vietata può essere contestata anche in presenza di forme di cooperazione meno strutturate di un cartello: in questo senso, persino **il semplice scambio di informazioni sensibili tra concorrenti può costituire un illecito di per sé**. Ciò si può verificare quando le informazioni volontariamente scambiate tra le imprese concorrenti possano fornire una visibilità anticipata dei rispettivi comportamenti futuri.

Per identificare gli scambi informativi che possono rilevare da un punto di vista antitrust, occorre soffermarsi su tre fattori principali:

- a. **caratteristiche del mercato** sul quale insistono le condotte. Sotto questo profilo, assumono rilievo caratteristiche quali il grado di trasparenza e/o di concentrazione del mercato, nonché la possibilità di osservare significative fluttuazioni di domanda e/o offerta (o, all'opposto, sostanziale stabilità delle variabili fondamentali), nonché le caratteristiche dei *players* operanti in un dato mercato (e.g. se i *players* sono simili in termini di strutture di costo o di capacità produttiva);
- b. **caratteristiche delle informazioni scambiate**. In termini generali, gli indici da tenere in considerazione attengono alla natura strategica delle informazioni, all'idoneità a rilevare futuri comportamenti sul mercato, alla natura aggregata o disaggregata, alla natura confidenziale (cioè non pubblica), nonché al grado di attualità. In concreto, sono tipicamente considerati sensibili i dati relativi alle principali variabili strategiche dell'attività di impresa, ad esempio:
 - prezzi e offerte (anche in sede di gara);
 - sconti, margini e/o promozioni, anche con riferimento ad un singolo cliente;
 - *business plan* e iniziative di *marketing*;
 - condizioni di vendita;
 - capacità produttive.
- c. **caratteristiche del sistema informativo**. Maggiore sarà il numero di operatori coinvolti e la frequenza degli scambi, maggiore sarà il rischio antitrust.

La partecipazione alle gare pubbliche – che rappresenta il *core business* dell'attività di Rekeep – si caratterizza per un'elevata trasparenza, dovuta agli stringenti requisiti di partecipazione fissati dalle stazioni appaltanti – che circoscrivono il numero di operatori ammessi a presentare offerta - ed alla possibilità di accedere agli atti delle gare concluse e visionare così le offerte presentate dai *competitors*.

Pertanto, occorre prestare la **massima attenzione nelle interlocuzioni con i propri competitors**, evitando di richiedere, ricevere o comunque utilizzare informazioni confidenziali appartenenti a questi ultimi. In particolare:

- se si ricevono da un concorrente informazioni confidenziali, non si deve assolutamente rispondere ed è necessario informare immediatamente la Funzione Legale;
- ove un terzo offra di fornire informazioni proprietarie di un concorrente (es. copia di documenti interni), si deve declinare tale offerta e, ove tali dati siano egualmente inviati, informare la Funzione Legale.

Resta naturalmente **lecito**, invece, ottenere informazioni sulle politiche adottate o sulle condizioni praticate dai propri concorrenti tramite **fonti pubbliche** (siti *Internet*, bilanci, studi e pubblicazioni specialistiche ecc.) o **autonome attività di market intelligence** (es. un cliente comunica a grandi linee le

altre offerte ricevute e richiede di sottoporre un'offerta migliore).

FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

I722 - LOGISTICA INTERNAZIONALE, 15 giugno 2011

L'Autorità ha irrogato una sanzione complessiva pari a circa 76 milioni di euro nei confronti di alcune imprese operanti nel settore delle spedizioni internazionali via terra per aver realizzato un'intesa unica e continuata consistente nel coordinamento dei prezzi da applicare ai clienti.

Il coordinamento dei prezzi è stato realizzato attraverso lo scambio di informazioni via *email* o in occasione delle riunioni presso l'associazione di categoria. In particolare, nel corso degli incontri venivano scambiate informazioni sui costi (ad esempio, il prezzo del carburante e dei pedaggi autostradali esteri) e sulle entità e modalità di incremento dei prezzi

A.2. PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Il diritto *antitrust* vieta alle imprese concorrenti in una gara pubblica o privata di accordarsi al fine di aumentare i prezzi di aggiudicazione o diminuire la qualità – o altre caratteristiche – dei beni o servizi richiesti dagli acquirenti nell'ambito di un processo di selezione degli offerenti. Ciò in quanto l'alterazione delle dinamiche di gara vanifica lo scopo principale di quest'ultima, ossia quello di ottenere prezzi bassi o servizi di migliore qualità per il soggetto richiedente, quale risultato del genuino confronto tra più partecipanti.

Generalmente, l'alterazione delle procedure di gara si manifesta in **contesti di mercato** con precise caratteristiche:

- presenza di **pochi concorrenti**, dotati di analoga efficienza e dimensione;
- richiesta di **prodotti omogenei**;
- partecipazione **alle diverse procedure di gara da parte** dei medesimi concorrenti;
- suddivisione dell'appalto in **più lotti** dal **valore economico simile**.

E' tuttavia evidente che restrizioni concorrenziali possono ben verificarsi in condizioni concorrenziali di mercato diverse da quelle appena descritte.

Quanto poi alle forme in cui si estrinseca – in sede di gara - la condotta collusiva dei concorrenti, è possibile distinguere **tre principali fattispecie**:

- la **presentazione di offerte di “appoggio” o di comodo**, finalizzate unicamente a favorire il designato vincitore.
 - ⇒ nel caso di appalti aggiudicati secondo la formula dell'all. P al Codice degli Appalti – che “premia” gli operatori che offrono un ribasso vicino alla media delle offerte presentate dai *competitor* – la presentazione di un'offerta eccessivamente elevata o contenuta, se non adeguatamente giustificata, potrebbe essere ritenuta come offerta d'appoggio, finalizzata ad alterare il valore medio delle offerte;
- la **spartizione del mercato**, tramite la presentazione di offerte non in sovrapposizione tra loro e **la turnazione della presentazione delle offerte vincenti** per diversi lotti o gruppi di contratti.
 - ⇒ in tale contesto, può assumere rilievo la concessione di un subappalto a favore un'impresa concorrente (o comunque collegata ad un concorrente) che non abbia partecipato ad un determinato lotto; difatti, ove una simile scelta non sia sorretta da ragioni oggettive, potrebbe essere considerata come una “compensazione” per la mancata partecipazione del concorrente.
- la **mancata presentazione dell'offerta (o ritiro della stessa)**, al fine di ridurre/annullare il confronto competitivo.
 - ⇒ rientra in tale categoria anche l'ipotesi in cui le imprese si accordino per non presentare alcuna offerta per la gara, allo scopo di indurre la stazione appaltante a riconsiderare i requisiti di partecipazione, rivedere gli importi a base d'asta o anche a rinunciare a bandire la gara per prorogare l'affidamento del servizio al gestore uscente.

E' il caso di osservare come il coordinamento illecito possa essere raggiunto **anche tramite il ricorso a strumenti leciti previsti dall'ordinamento**: ci si riferisce, in particolare, all'Associazione temporanea di

imprese (ATI) e al subappalto.

- La **costituzione di ATI** da parte di imprese deve essere oggetto di particolare attenzione qualora sia posta in essere da imprese che soddisfano singolarmente i requisiti di partecipazione alla gara. Essa infatti rischia di generare restrizioni della concorrenza, in quanto oltre a comportare una riduzione del numero dei potenziali partecipanti alla gara, potrebbe essere strumentalmente utilizzato dai componenti dell'ATI per ripartirsi il mercato.

Naturalmente, dal momento che il ricorso all'ATI non è in sé vietato, tale strumento potrà essere utilizzato senza particolari preoccupazioni qualora: **i)** vi siano specifiche ragioni economico-tecniche che giustifichino una simile scelta; o **ii)** rientri in una strategia economica di specializzazione o differenziazione dell'attività delle singole partecipanti.

- Parimenti, anche il **ricorso al subappalto** risulta illecito se utilizzato quale "contropartita" per la mancata partecipazione diretta di un concorrente alla procedura competitiva. Tuttavia, non essendo il subappalto in sé illecito, sarà ben possibile ricorrere a tale strumento qualora ricorrano specifiche ed oggettive esigenze (ad es. di ordine tecnico, logistico o economico).

FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

I670 - ACEA - SUEZ ENVIRONMENT/PUBLICACQUA, 22 novembre 2007

L'Autorità ha condannato le società ACEA e SUEZ ENVIRONNEMENT al pagamento di sanzioni pari, rispettivamente, a 8,3 milioni di euro e 3 milioni di euro, per aver posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, consistente nel coordinamento delle strategie commerciali delle due società nel settore della gestione dei servizi idrici.

L'intesa si è concretizzata nel coordinamento nella partecipazione a quattro gare svoltesi in Toscana per l'affidamento della gestione dei servizi idrici, attuato mediante la costituzione di RTI al fine di individuare strategie comuni di gestione degli ATO toscani e mediante lo scambio di informazioni in merito alle strategie di gara. Tale scambio di informazioni fra le imprese aggiudicatrici della gara è stato, peraltro, espressamente previsto dal patto parasociale, che il bando di gara obbligava a stipulare.

ATI: ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

- Quando viene bandita una nuova gara, verificare se la società del Gruppo che intende partecipare dispone dei requisiti per partecipare in maniera autonoma, o se potrebbe risultare economicamente sostenibile la realizzazione di investimenti volti a consentire una partecipazione autonoma alla gara.
- Verificare i requisiti di cui dispone la società prima di intrattenere contatti con i concorrenti per discutere della partecipazione congiunta alla gara.
- Laddove la società – pur in possesso dei requisiti di gara - consideri comunque di partecipare insieme ad un concorrente, consultare la Funzione Legale.
- Disporre sempre di evidenze in merito al possesso (totale o parziale) dei requisiti richiesti dal bando.
- Prima di definire il perimetro dell'ATI (e dunque le società ad essa partecipanti), non condividere con i concorrenti informazioni sensibili.

- evitare scambi di informazioni non necessarie alla presentazione dell'offerta in associazione temporanea di impresa.

In caso di dubbio, consultare la Funzione Legale

A.3. PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La partecipazione ad associazioni di categoria può essere delicata sotto un profilo *antitrust* in quanto tali fori rappresentano un luogo di incontro con concorrenti e di potenziale scambio di informazioni sensibili.

ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

In caso di partecipazione ad una riunione, incontro istituzionale o gruppo di lavoro di una associazione di categoria, bisogna attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

- entrare preventivamente in possesso dell'ordine del giorno della riunione ed esaminarne il contenuto al fine di verificare la presenza di tematiche potenzialmente sensibili sotto il profilo antitrust; in tale ipotesi, consultare il Responsabile del Programma di Compliance Antitrust;
- dissociarsi immediatamente ed espressamente da eventuali discussioni o attività contrarie ai principi antitrust, sincerandosi che la propria opposizione venga verbalizzata ed abbandonando l'incontro. Dell'accaduto dovrà essere fornita appena possibile idonea reportistica Responsabile del Programma di Compliance Antitrust;
- in caso di dubbi circa la legittimità antitrust delle discussioni avute in sede associativa, consultare Responsabile del Programma di Compliance Antitrust;
- nel caso in cui l'entità associativa richieda la trasmissione di informazioni sensibili in ottica antitrust al fine, ad esempio, di predisporre Report, studi di settore, position paper, rilevazioni statistiche o altra documentazione similare, le interlocuzioni dovranno avvenire su base rigidamente bilaterale tra le imprese del Gruppo e l'associazione. Prima della trasmissione delle informazioni, è obbligatorio sincerarsi della finalità per la quale verranno utilizzate le informazioni in questione.

Gli stessi accorgimenti valgono in caso di partecipazione a Consorzi o altri organismi in cui siano presenti esponenti di imprese concorrenti.

FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

I783 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING, 8 giugno 2016

Con oltre 100 milioni di euro, l'Antitrust ha sanzionato i principali operatori della distribuzione automatica e semi-automatica (il cosiddetto *vending*) di alimenti e bevande e la loro associazione di categoria per aver posto in essere un'intesa anticoncorrenziale.

L'intesa, oltre a ripartire le commesse di gara (su cui v. *supra*), mirava al coordinamento dei prezzi di vendita dei prodotti distribuiti per mezzo di distributori automatici o semi-automatici, soprattutto grazie alle iniziative intraprese dall'associazione di categoria.

In primo luogo, le imprese unitamente a CONFIDA hanno elaborato un capitolato *standard* contenente un listino prezzi; in secondo luogo, CONFIDA ha sostenuto, anche a mezzo stampa, la necessità di aumentare i prezzi di vendita dei prodotti e di aderire ad un "patto del valore" per contrastare il calo dei prezzi. Infine, in occasione dell'aumento dell'IVA sui prodotti in esame, sia le imprese sia CONFIDA hanno avviato iniziative di sensibilizzazione degli associati in merito alla necessità di non utilizzare l'aumento IVA a fini commerciali, ma di procedere all'integrale traslazione a valle di tale maggiorazione.

A.4. ALTRI ACCORDI DI COOPERAZIONE

Un trattamento particolare è riservato a forme di collaborazione più strutturata fra imprese concorrenti, quali la creazione di vere e proprie imprese comuni per lo svolgimento di una o più fasi economiche (es. acquisti in comune, R&S, logistica e trasporto).

In tal caso, occorrerà distinguere tra:

- **imprese cd. “full function”**, ossia autonome rispetto alle imprese che l’hanno costituita (cd. imprese madri). A tal fine, è necessario che le stesse siano dotate di: **i)** risorse finanziarie, personale, attività materiali e immateriali sufficienti per poter esercitare durevolmente un’attività economica; **ii)** titolarità di funzioni svolte in autonomia rispetto alle società fondatrici (c.d. imprese madri) e con carattere di stabilità e durevolezza; **iii)** capacità di dirigere l’impresa con un management proprio e indipendente.
- **imprese non “full function”**, prive dei requisiti sopra elencati e dunque dipendenti dalle imprese fondatrici.

Particolare attenzione merita la seconda ipotesi, in quanto la costituzione e la gestione dell’impresa comune consente alle imprese “madri” di condividere con i concorrenti informazioni sensibili e coordinare le strategie commerciali. Pertanto, tali forme di cooperazione sono generalmente scrutinate con particolare attenzione dall’Autorità antitrust ai sensi degli articoli 101 del TFUE e 2 della legge n. 287/1990.

In ogni caso, gli accordi di cooperazione dovranno essere valutati anche tenendo conto degli effetti benefici che un’integrazione strutturale può determinare per le imprese partecipanti, in termini ad esempio di efficienza e progresso tecnico.

Data la loro portata, è bene che questi accordi, prima di essere discussi e negoziati, siano preliminarmente soggetti a verifica legale.

B. L'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

Anche se nessuna delle società del Gruppo si trova in una posizione dominante sul mercato, esse sono tenute a non adottare determinati comportamenti nei confronti di quei fornitori e distributori che si trovino in una situazione di "dipendenza economica" rispetto alle stesse.

Tipicamente tale situazione di "sudditanza" si determina quando, in ragione degli investimenti specifici realizzati, il fornitore o il distributore è vincolato al rapporto con il proprio committente, non avendo a disposizione controparti alternative a cui rivolgersi in tempi relativamente brevi.

Quando, dunque, una delle società del Gruppo si configuri quale "controparte necessaria" di un fornitore o distributore, deve astenersi dall'adottare comportamenti potenzialmente abusivi, quali ad esempio:

- **l'interruzione** senza congruo preavviso **delle relazioni commerciali** in essere e ciò anche se il contratto lo consente;
- la modifica o l'imposizione di **nuove condizioni ingiustificatamente peggiorative e gravose**;
- **il rifiuto di fornire il terzo o approvvigionarsi dal terzo.**

Si tratta di un elenco meramente esemplificativo, che non esaurisce dunque le ipotesi di condotte che possono assumere rilievo ai fini della configurabilità di un abuso di dipendenza economica.

La violazione di tale divieto implica l'adozione di rimedi sia di diritto civile che amministrativo. Sotto il primo profilo, il giudice ordinario può dichiarare la nullità dell'accordo con il quale è stato realizzato l'abuso nonché ordinare l'inibitoria o l'eventuale risarcimento dei danni.

Sul versante amministrativo, invece, l'AGCM può adottare diffide o irrogare sanzioni qualora accerti che l'abuso altera o è idoneo ad alterare la concorrenza nel mercato interessato.

Infine, è importante sottolineare che **l'AGCM non è tenuta a dimostrare l'esistenza della dipendenza economica** ai fini dell'accertamento dell'abuso in esame, in caso di **violazione diffusa e reiterata della disciplina sui ritardi nei pagamenti** nelle transazioni commerciali (ai sensi del D.Lgs. 231/2002). In particolare, nelle transazioni commerciali, ossia i contratti aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, non è possibile pattuire un termine di pagamento superiore a 30 giorni, salvo nei casi e alle condizioni espressamente previsti.

FATTISPECIE ACCERTATA DAL GIUDICE CIVILE

Tribunale di Bronte, 9 luglio 2009

Il giudice civile ha accertato che la società Diesel ha posto in essere un abuso di dipendenza economica, consistente nell'aver ridotto drasticamente (di circa l'80%) il numero delle commesse di un certo tipo di *jeans* che un consorzio fabbricava per suo conto, a seguito del calo della domanda.

In primo luogo, il rapporto commerciale in questione è stato considerato un contratto di subfornitura poiché Diesel forniva le materie prime per la produzione dei *jeans* e imponeva il rispetto di determinati *standard* qualitativi di produzione.

Inoltre, la dipendenza economica del consorzio nei confronti di Diesel è stata affermata in ragione degli oneri economici significativi sostenuti per la produzione dei *jeans* (pari a 8 milioni di euro) e della disposizione di tre linee di produzione dedicate, qualificabili come investimenti specifici non scindibili dal rapporto contrattuale e, quindi, non utilizzabili nei rapporti con un altro produttore.

Infine, la riduzione consistente delle commesse è stata ritenuta un'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e, come tale, un abuso della dipendenza economica.

Il giudice ha, quindi, adottato un provvedimento inibitorio volto ad ordinare a Diesel di ripristinare le commesse richieste, mantenendo invariato il rapporto commerciale per cinque anni.

III. LE POSSIBILI INIZIATIVE PER MITIGARE LE CONSEGUENZE DI UN ILLECITO ANTITRUST

L'emersione tempestiva di situazioni problematiche dal punto di vista *antitrust* è fondamentale per quattro motivi:

- per **impedire** che si consumi l'illecito antitrust;
- se l'illecito si è già realizzato, l'intervento tempestivo **limita la durata** e **gli effetti della violazione**, con riflessi sull'entità della sanzione e sul risarcimento del danno eventualmente derivato dall'illecito;
- la segnalazione di un illecito e il pronto ravvedimento rilevano nella **valutazione del comportamento del personale nel rispetto delle norme** stabilite dalle società del Gruppo, anche ai fini dell'adozione di misure disciplinari e premiali;
- **ma soprattutto**, l'impresa ha la possibilità di accedere ai **programmi di clemenza** sia per gli illeciti in corso sia già esauriti, rispetto ai quali la pronta reazione del Gruppo (e delle sue società) è fondamentale.

FOCUS SUI PROGRAMMI DI CLEMENZA

L'impresa partecipante ad un cartello, in corso di svolgimento o che si sia già concluso, può "auto-denunciarsi", comunicando l'esistenza dello stesso alle Autorità *antitrust* al fine di ottenere l'eliminazione (qualora sia la prima impresa a contattare le Autorità) o una riduzione della sanzione (qualora, pur non essendo la prima, fornisca informazioni utili in merito all'illecito antitrust).

È importante considerare che la stessa attività di *compliance* è strettamente legata ai programmi di clemenza poiché un'efficace strategia di *compliance* consente di prevenire o identificare comportamenti anticoncorrenziali. Infatti, nel secondo caso, la società interessata può denunciare all'Autorità *antitrust* l'infrazione individuata sulla base degli elementi probatori raccolti grazie alla stessa operatività dei programmi di *compliance*; **quanto più la denuncia sarà tempestiva e dettagliata, tanto più l'impresa denunciante potrà puntare all'immunità.**

Pertanto, si ribadisce che chiunque venga a conoscenza di una possibile violazione delle norme *antitrust* è tenuto a segnalarlo al Responsabile al fine di consentire di valutare l'adesione tempestiva ad un programma di clemenza.

IV. I POTERI DI INDAGINE DELLE AUTORITÀ ANTITRUST

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Commissione europea sono preposte alla vigilanza sul rispetto del diritto *antitrust* italiano ed europeo. A tal fine, esse dispongono di ampi poteri di indagine nei confronti delle imprese sospettate di violare la normativa posta a tutela della concorrenza.

Più in dettaglio, esse possono:

- richiedere alle imprese di **fornire informazioni** su determinati fatti o circostanze, oppure di esibire documenti ritenuti rilevanti. Tale potere è assistito dalla previsione di sanzioni pecuniarie per il caso in cui l'impresa si rifiuti in maniera ingiustificata di fornire tali informazioni, oppure produca documenti non veritieri;
- ma soprattutto effettuare **accertamenti ispettivi** presso le sedi delle imprese, anche avvalendosi dell'assistenza della Guardia di Finanza. Di regola, tali accertamenti vengono effettuati a sorpresa (cosiddetti *dawn raids*), al fine di prendere visione diretta ed estrarre copia di documenti aziendali ritenuti rilevanti per l'indagine in corso, inclusa la corrispondenza *e-mail*.

DI QUALI POTERI DISPONGONO I FUNZIONARI IN CASO DI ISPEZIONE?

I funzionari sono legittimati a:

- ispezionare i locali aziendali, i terreni di pertinenza e le vetture aziendali (eccezionalmente, con specifico mandato giudiziario, i funzionari della Commissione possono anche accedere al **domicilio dei vertici aziendali**);
- prendere visione e trarre **copia** dei documenti, faldoni, agende, documenti e ricevute di viaggio, *email* nella casella elettronica personale (anche se il titolare non sia presente), *hard disk*, nonché dati contenuti su *pen drive* e altre dotazioni aziendali (inclusi *laptop*, *tablets*, telefono e *blackberry*) e ciò anche se i documenti contengono informazioni confidenziali;
- avvalersi di propri software e strumenti di informatica forense per la ricerca dei documenti/*file* rilevanti presenti sui *server* (o rimossi), bloccare temporaneamente gli *account email* (ivi incluse le *email* in uscita), disconnettere i *pc* dalla rete, rimuovere e reinstallare gli *hard disk*, chiedendo la collaborazione del servizio IT della società;
- porre quesiti pertinenti all'indagine alle persone presenti e verbalizzarne le risposte;
- apporre sigilli alle stanze che saranno oggetto di successiva ispezione.

I funzionari NON sono legittimati a:

- visionare e prelevare documenti che siano chiaramente NON attinenti all'indagine (come descritta nel mandato ispettivo e nell'allegata decisione),
- visionare e prelevare documenti coperti dal privilegio legale, riguardando interlocuzioni con i legali esterni;
- imporre di rilasciare dichiarazioni su circostanze di cui l'intervistato non ha precisa memoria o che ha bisogno di tempo per ricostruire;
- accedere ad effetti o messaggi strettamente personali.

V. I POTERI CONOSCITIVI DELL'AUTORITÀ ANTITRUST

In considerazione del fatto che le società del Gruppo offrono i propri servizi prevalentemente in favore di enti pubblici, i quali le affidano la gestione del servizio in virtù di un atto amministrativo, occorre menzionare il potere dell'Autorità *antitrust* di effettuare segnalazioni ed esprimere pareri in merito ai provvedimenti amministrativi.

A) POTERE DI SEGNALAZIONE

Con riferimento particolare ai provvedimenti amministrativi, qualora l'AGCM ritenga che tali atti determinino distorsioni della concorrenza, ne segnala i profili anticoncorrenziali al Presidente del Consiglio, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati e, se opportuno, emette un parere al fine di illustrare le iniziative da adottare per rimuovere le distorsioni riscontrate.

In particolare, con riferimento alle procedure di gara, l'Autorità ha segnalato il rischio di restrizioni della concorrenza in caso di costituzione di ATI da parte di imprese che soddisfino singolarmente i requisiti di partecipazione alla gara interessata.

Al fine di scongiurare tale rischio, l'AGCM ha ritenuto legittima la previsione nei bandi da parte delle stazioni appaltanti di apposite clausole che prevedano l'esclusione dalle gare per gli ATI "sovrabbondanti", a condizione che la stessa esclusione avvenga solo a seguito dell'identificazione nel caso concreto di evidenti finalità anticoncorrenziali dell'ATI.

In ragione di ciò, numerose pubbliche amministrazioni scelgono di inserire, fra le ipotesi di esclusione contenute nel bando di gara, la costituzione di ATI sovrabbondanti ed occorre, pertanto, prestare molta attenzione nella costituzione degli ATI al fine di scongiurare il rischio di non poter partecipare alla gara.

B) POTERI DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'Autorità può impugnare, ai fini dell'annullamento, i provvedimenti amministrativi che ritiene in contrasto con il diritto della concorrenza.

Più precisamente, l'AGCM comunica all'ente interessato un parere motivato che indichi le violazioni riscontrate e, se l'ente non si adegua a tale parere nei termini previsti dalla legge, può presentare ricorso per l'annullamento dell'atto in questione.

Tale disposizione è stata applicata dall'Autorità, *inter alia*, in relazione a bandi e procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, appalti e concessioni. Ad esito del giudizio, l'atto amministrativo impugnato potrebbe dunque essere annullato dal giudice amministrativo.

ALLEGATO 1 – RESPONSABILE DEL PROGRAMMA DI *COMPLIANCE ANTITRUST*

Dott. Raffaele Potrino

Responsabile Internal Audit e Antitrust Compliance Office – Gruppo Rekeep

ALLEGATO 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A) NORMATIVA UE

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - Parte terza: politiche dell'unione e azioni interne - Titolo VII: norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili alle imprese - Articoli 101 e 102 (ex Articoli 81 e 82 del TCE).

Articolo 101 TFUE - INTESE

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;*
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,*
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e*
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,*

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;*
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.*

Articolo 102 TFUE – ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;*
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;*
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

B) NORMATIVA NAZIONALE

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 2. - Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;*
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;*
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;*
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.*

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art. 3. - Abuso di posizione dominante

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;*
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;*
- c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;*
- d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.*

C) ALTRE PREVISIONI

Legge 18 giugno 1998, n. 192 - Disciplina della subfornitura nelle attività produttive

Art. 9.- Abuso di dipendenza economica.

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.

In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.

Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Art. 4. - Termini di pagamento

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, ((quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche)). In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

ALLEGATO 3 – SANZIONI E MISURE PREMIALI

A) MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

La violazione del Codice può essere valutata ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70 ("Statuto dei lavoratori") e dello specifico CCNL applicabile¹.

In caso di notizia della violazione del Codice:

- è dato impulso alla procedura di accertamento prevista dal CCNL applicabile al dipendente interessato;
- in caso di accertamento della violazione, su istanza del Responsabile e sentito il superiore gerarchico del soggetto responsabile della condotta censurata, il responsabile della Direzione Personale e Organizzazione individua, analizzate le motivazioni del dipendente, la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento;
- una volta applicata la sanzione disciplinare, il responsabile della Direzione Personale e Organizzazione comunica l'irrogazione di tale sanzione al Responsabile.

In particolare, le misure sanzionatorie applicabili tenuto conto della gravità delle infrazioni, sono le seguenti:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
5. licenziamento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa delle società del Gruppo di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla

¹ Si precisa che i dipendenti che non rivestono la qualifica dirigenziale sono soggetti ai seguenti Contratti Collettivi: (i) CCNL Imprese di Pulizie e servizi integrati/Multiservizi; (ii) CCNL Lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini; (iii) CCNL addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche; (iv) CCNL Lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli; (v) CCNL Lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e servizi connessi; (vi) CCNL di lavoro per gli addetti all'industria della gomma cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche.

violazione del Codice da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta a seguito della condotta censurata.

Al contrario, la segnalazione al Responsabile della Compliance di un comportamento o una situazione non tempestivamente emersa nelle ordinarie interlocuzioni tra divisioni commerciali e Funzione Legale e che sia stata poi considerata significativa e meritevole di approfondimento - attraverso un *audit* interno o il ricorso a consulenti legali esterni – rappresenta un fattore che le società del Gruppo tengono in considerazione ai fini dell'applicazione dei sistemi di valutazione e di premialità aziendali.

B) MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione del Codice da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la società del Gruppo adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

C) MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla notizia di violazione del Codice da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché possano assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

D) MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

I componenti del Collegio Sindacale non sono soggetti apicali, tuttavia, in relazione alla posizione che occupano è astrattamente ipotizzabile, e per cui da scongiurare, il loro coinvolgimento in violazioni delle norme disciplinari.

Alla notizia di violazione del Codice da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, il Responsabile dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione affinché possano assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

E) MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Rekeep del Codice nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con imprese del Gruppo costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione del Codice da parte dei suddetti soggetti terzi.